

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO  
OSPEDALIERO E TERRITORIO ISONTINO

Responsabile del procedimento:

Avv.to Fosca Togni  
E mail: fosca.togni@asugi.sanita.fvg.it  
Sede: Via Galvani, 1  
34074 Monfalcone (GO)

Spett.li ditte

Referente della comunicazione:

Dott.ssa Greta Cocco  
Tel. 0481-487816  
E mail: greta.cocco@asugi.sanita.fvg.it  
Sede: Via Galvani, 1  
34074 Monfalcone (GO)

**Oggetto:** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, punto 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per un periodo di 24 mesi, del servizio di fornitura imbarcazioni da utilizzare per l'esecuzione ed il controllo ufficiale del campionamento ai fini del monitoraggio ai sensi del Titolo V del Regolamento UE 627/2019, della DGR FVG 1925/202219 e del Decreto del Direttore del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria n.1415/2020 e succ. mod..

CIG lotto n.1: B1003D182D e CIG lotto n.2: B1003D2900

Con la presente si invitano codesti spettabili OO.EE. (Operatori Economici) a formulare la propria migliore offerta e comunicare il numero e la tipologia di imbarcazioni idonee che intendono utilizzare per l'esecuzione del servizio di campionamento ufficiale, anche mediante l'impiego di personale subacqueo, dei molluschi bivalvi vivi ai fini del monitoraggio ai sensi del Titolo V del Regolamento UE 627/2019, nelle aree identificate dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1925/22 (fatti salvi i provvedimenti di sospensione del monitoraggio emanati dall'autorità competente ASUGI in caso di zone improduttive) anche in ottemperanza al Decreto del Direttore del Servizio Prevenzione, sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria n. 1415 del 2020, art. 1, lettere a) e c) – consegna in banchina - e succ. mod..

L'offerta dovrà distinguere:

- imbarco e sbarco nello stesso luogo
- imbarco e sbarco in luoghi differenti

Il servizio in argomento verrà effettuato in cooperazione tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – di seguito ASUGI - e codesti spett.li OO.EE..

**Art. 1 Stazione appaltante, RUP e DEC**

Stazione appaltante

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  
Via Costantino Costantinides, 2– 34128 Trieste  
C.F. e P. IVA 01337320327

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): asugi@certsanita.fvg.it  
Tel. 0481/487696

Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'avv.to Fosca Togni, Direttore della SC Direzione Amministrativa di presidio ospedaliero e territorio isontino.

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il dott. Paolo Demarin, Direttore della Struttura Complessa di Igiene degli alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

**Art. 2 Oggetto dell'appalto, durata, importo e suddivisione in lotti**

Il presente atto disciplina l'affidamento in 2 lotti del campionamento ai fini del monitoraggio ai sensi del Regolamento UE 627/2019, Titolo V, Capo II (Condizioni per il monitoraggio delle zone classificate), della DGR FVG 1925/2022 e del Decreto del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria n. 1415 del 2020, art.1, lettere a) e c) e succ. mod., avuto riguardo anche ai provvedimenti di sospensione del monitoraggio stesso emanati dall'autorità competente ASUGI in caso di zone improduttive, secondo le seguenti modalità:

- **n.52 uscite annuali** (n.1 uscita settimanale) pari a **n.104 uscite per 24 mesi** in zone classificate "TS" dalla DGR FVG 1925/2022;
- **n.42 uscite in mare annuali** (n.7 uscite a bimestre) pari a **n. 84 uscite per 24 mesi** in zone classificate "GO" dalla DGR FVG 1925/2022.

I lotti sono suddivisi come segue:

Lotto 1: Arco costiero il cui monitoraggio è di competenza ASUGI per l'area giuliana;

Lotto 2: Arco costiero il cui monitoraggio è di competenza ASUGI per l'area isontina.

La programmazione delle zone da campionare ai sensi del Titolo V, Capo II (Condizioni per il monitoraggio delle zone classificate) e, se dovuto, cioè nel caso sia necessario incrementare i campionamenti, del successivo Capo III (Gestione delle zone classificate in seguito al monitoraggio) del regolamento UE 627/2019, stabilita dall'autorità competente ASUGI, è concordata nelle modalità di effettuazione tra ASUGI e, per le zone di pertinenza, gli OO.EE..

Il servizio di cui alla presente lettera di invito avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data citata nel provvedimento di affidamento.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, in attesa di aggiudicazione di un'eventuale successiva procedura di gara. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 co. 1 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il valore complessivo degli interventi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata dello stesso, è determinato ai sensi dell'art. 14 co. 4 del D.lgs. 36/2023, ed è pari ad Euro 127.000,00 al netto dell'IVA (importo a base d'asta per 24 mesi Euro 102.400,00 + 6 mesi di proroga Euro 24.600,00).

L'importo a base d'asta, determinato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è stato quantificato in Euro 102.400,00 IVA esclusa e distinto per i 2 lotti come segue:

LOTTO 1 – Area Giuliana: Euro 52.000,00 (Iva esclusa)

LOTTO 2 – Area Isontina: Euro 50.400,00 (Iva esclusa)

L'importo deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari a garantire l'erogazione del servizio in oggetto. Pertanto nessun corrispettivo aggiuntivo potrà essere richiesto per tali attività.

### Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio

Il prelievo è condotto nei punti di campionamento o nelle stazioni di monitoraggio stabiliti dall'autorità competente ASUGI, sulla base delle indicazioni della Task Force regionale di cui al Decreto del Direttore della Sanità Pubblica Veterinaria FVG n. 1217 del 2015 e delle linee guida internazionali, nelle zone classificate dalla DGR FVG 1925/2022 e sue modifiche ed integrazioni, avuto riguardo anche ai provvedimenti di sospensione del monitoraggio stesso emanati dall'autorità competente ASUGI in caso di zone improduttive.

Gli OO.EE. si impegnano a fornire i propri mezzi di pesca e personale, segnatamente:

- per il Lotto 1: navi da pesca idonee con caratteristiche adeguate allo svolgimento dell'attività;
- per il Lotto 2: navi da pesca idonee con caratteristiche adeguate allo svolgimento dell'attività, anche mediante personale subacqueo;
- imbarcazioni autorizzate anche per il trasporto di persone, per il controllo ufficiale da parte del personale ASUGI;
- almeno n. 1 conducente per la conduzione dell'imbarcazione e l'equipaggio per l'utilizzo delle attrezzature di pesca.

Le imbarcazioni utilizzate sono in possesso delle autorizzazioni sulla navigazione e immatricolate per l'espletamento delle attività oggetto della presente e per imbarcare fino a due operatori ASUGI. Durante le uscite in mare è fatto divieto di trasportare persone estranee, salvo che non si tratti di soggetti autorizzati per i quali ASUGI abbia per tempo comunicato la presenza a bordo.

Le uscite si effettuano di norma, compatibilmente con l'operatività del laboratorio, dal lunedì al mercoledì, indicativamente dalle 8.00 alle 13.00 o in altri giorni od orari concordati tra O.E. e personale ASUGI.

L'ASUGI annulla il campionamento programmato, senza diritto ad alcun corrispettivo, a condizione che la comunicazione all'O.E. venga effettuata entro le ore 14.00 del giorno lavorativo antecedente l'uscita programmata. L'O.E. non ha diritto ad alcun compenso anche nel caso in cui il rinvio dell'uscita venga concordato, cioè condiviso dall'operatore ASUGI e dall'O.E, alla partenza in caso di impraticabilità del mare, di condizioni metereologiche avverse o per provate cause di forza maggiore.

Avuto riguardo alla incerta localizzazione, in alcune zone classificate, dei molluschi bivalvi vivi sotto i profili qualitativo (specie) e quantitativo, è prevista l'effettuazione dei prelievi di molluschi bivalvi vivi ai fini del monitoraggio ex Titolo V del regolamento UE 627/19, da parte di personale subacqueo; per gli spostamenti del personale ASUGI diretti all'effettuazione dei controlli ufficiali (es. verifica del punto di prelievo) verranno utilizzate imbarcazioni specificamente autorizzate anche al trasporto di persone (c.d. taxi) in conformità alla legislazione vigente.

### Art. 4 Referente dell'O.E. nei rapporti con ASUGI

Ogni O.E. comunica ad ASUGI il proprio referente (ed i relativi contatti: telefono cellulare e e-mail) responsabile dei rapporti con la Struttura complessa di Igiene degli alimenti di origine animale ai fini della comunicazione e dell'efficace espletamento delle uscite e dei campionamenti programmati.

La programmazione dei campionamenti, con l'indicazione delle zone e dell'oggetto del campionamento ai sensi del Titolo V del Regolamento UE 627/2019 è di norma comunicata al referente indicato dall'O.E. da ASUGI via e mail o telefono entro il giovedì della settimana precedente.

### Art. 5 Obblighi dell'O.E.

Ai sensi dell'art. 1, lettera a) ovvero c) del Decreto del Direttore del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria 4 agosto 2020, n. 1415 e succ. mod. oltrechè delle leggi vigenti in materia di navigazione, l'O.E. è tenuto a:

- comunicare alla Capitaneria di Porto e/o all'Ufficio Circondariale Marittimo competenti il nome dell'imbarcazione, le date del campionamento e le zone interessate;
- condurre il personale ASUGI nel punto di campionamento o nella stazione di monitoraggio previsti in caso di campionamento ai sensi dell'art.1, lettera a) del Decreto del Direttore del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria 4 agosto 2020, n. 1415, ovvero ivi eseguire il prelievo in caso di applicazione della lettera c) del precitato articolo;
- eseguire il prelievo dei molluschi bivalvi vivi con attrezzature e modalità previste e consentite dalla normativa di settore. L'O.E. si assume la responsabilità per il mancato rispetto di quanto sopra e

assume a proprio esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che dovesse occorrere in conseguenza dell'esecuzione del prelievo;

- fornire al personale di ASUGI il quantitativo di prodotto richiesto per le analisi programmate;
- garantire al personale di ASUGI l'esecuzione in sicurezza delle attività.

Le modalità operative specifiche di campionamento sono indicate nel Decreto del Direttore del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria 4 agosto 2020, n. 1415 e succ. mod., nella DGR FVG 1925/22 e possono subire modifiche in base alla normativa alimentare e alle linee guida nazionali ed internazionali di settore.

L'applicazione dell'art.1, lettera c) del Decreto del Direttore del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria 4 agosto 2020, n. 1415 (acquisizione in banchina del campione) è condizionata all'applicazione dei punti 2,4,5 e 6 dello stesso articolo nonché all'osservanza del Capo III del regolamento UE 625/17 recante "Delega di determinati compiti delle autorità competenti".

#### **Art. 6 Specifiche tecniche della nave da pesca e sicurezza**

Ai fini del presente accordo le navi, ivi comprese quelle per il trasporto di persone (c.d. taxi in caso di impiego di personale subacqueo per il prelievo) e le attrezzature da pesca devono essere idonee alla navigazione nelle zone previste dalla DGR 1925/22 ed in possesso almeno dei seguenti requisiti:

- attrezzature quali turbosoffiante o attrezzature analoghe, paranco, per il sollevamento dei filari nel caso di *M. galloprovincialis*, atte a consentire la raccolta delle diverse specie di molluschi;
- strumentazione necessaria a stabilire il preciso punto di prelievo (ecoscandaglio, radar, GPS etc.);
- cabina atta a ospitare, oltre al personale di bordo, anche il personale di ASUGI;
- dotazioni di sicurezza prescritte dalle normative vigenti come, in relazione alle diverse modalità di prelievo operanti per le specie di molluschi, idonea altezza della murata e parapetti atti a garantire un livello di sicurezza accettabile nei confronti delle cadute in mare, pavimento antiscivolo, misure di emergenza per il primo soccorso;
- dotazione di spazio sufficiente per il trasporto dell'attrezzatura di campionamento ed idoneo all'effettuazione in sicurezza delle attività di prelievo e al deposito del materiale raccolto.

Preliminarmente l'inizio dell'attività, l'O.E. fornisce ad ASUGI le informazioni sui rischi specifici esistenti a bordo della nave da pesca o per il trasporto di persone (c.d. taxi) messa a disposizione per il servizio e sulle misure/dotazioni di sicurezza presenti, nonché sulle procedure di emergenza adottate, nelle forme e nei tempi che verranno di seguito concordati.

L'O.E. è assicurato con polizza RCT/RCO per un massimale di importo congruo al servizio di cui al presente accordo, contro ogni possibile danno causato a persone o a cose, ferma restando l'intera sua responsabilità anche di fronte ad eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Per il rischio RCT dovrà essere inoltre prevista espressa rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio del presente accordo. Copia della polizza dovrà essere consegnata ad ASUGI entro 30 giorni dalla sottoscrizione. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 viene redatto un documento condiviso di sicurezza e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione durante l'attività a bordo di motobarca e taxi.

#### **Art. 7 Personale dell'O.E.: obblighi e responsabilità**

Il personale addetto alla conduzione del natante e il relativo equipaggio devono:

- possedere l'abilitazione alla conduzione della nave da pesca o per trasporto di persone;
- essere di comprovata esperienza, mantenere durante il servizio comportamento corretto e adeguato;
- garantire la conduzione della nave da pesca o per il trasporto di persone nel rispetto delle norme del Codice di Navigazione;
- prestare il servizio in forma corretta e ordinata e tenersi a disposizione dei trasportati per tutta la durata del servizio;

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui venga a conoscenza durante la prestazione del servizio.

Gli OO.EE. garantiscono il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e garantiscono le idonee coperture assicurative per il proprio personale.

#### **Art. 8 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

#### **Art. 9 Requisiti di partecipazione**

##### Requisiti di ordine generale:

Sono ammessi a partecipare i soggetti che hanno i requisiti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui al Libro II Parte V Titolo IV Capo II del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

##### Requisiti speciali:

Ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 36/2023 i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

##### **a) Requisiti di idoneità professionale**

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e iscrizione all'apposito Albo in caso di cooperative o consorzi di cooperative.

##### **b) Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Aver svolto nell'ultimo triennio almeno dodici mesi nell'ambito di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura indicandone:

- Descrizione dell'attività svolta;
- Anni e luoghi di svolgimento del servizio
- Il relativo fatturato

I suddetti requisiti, sono oggetto di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., resa secondo il modello Allegato A.

La verifica e il controllo del possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere tecnico professionale, saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 99 commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti speciali, la Stazione Appaltante può richiedere i mezzi di prova previsti dall'art. 105 e dall'Allegato II.8 del D.lgs. 36/2023.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link <https://www.anticorruzione.it/> Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute.

Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi, di apposito pass ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite FVOE.

#### **Art. 10 Documenti di partecipazione alla gara**

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione e offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologia o di connessione dei Concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Le dichiarazioni ed i documenti di cui è richiesta la sottoscrizione, contenuti nelle buste di seguito indicate, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'Impresa offerente stessa.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

#### *Documentazione Amministrativa*

- Dichiarazione sostitutiva (Allegato A)
- Scheda fornitore (Allegato B);
- "Informativa privacy" debitamente compilata e sottoscritta (Allegato C);
- Dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo (Allegato D);
- Patto di integrità (Allegato E)
- DGUE (Allegato F)

#### *Offerta Economica*

- L'offerta (Allegato G) redatta secondo il fac simile allegato più eventuali altri documenti che l'O.E. ritenga necessari;

Validità: 180 gg dalla sua presentazione.

#### **Art. 11 Soccorso istruttorio**

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel FVOE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza della documentazione amministrativa, con esclusione della documentazione afferente all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a cinque (5) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, attraverso la funzionalità dell'area "Messaggistica" della "RDO ONLINE".

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituiscono irregolarità essenziali e non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa e che quindi rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

#### **Art. 12 Chiarimenti e comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/50 tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, sempre attraverso la Piattaforma, almeno 8 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte.

#### **Art. 13 Avalimento**

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione della presente procedura di gara relativi a dotazioni tecniche e risorse

specificando se intende avvalersi di risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare l'offerta.

L'impresa e/o le imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione dell'operatore economico che concorre alla procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata del contratto.

Nel solo caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa.

L'Amministrazione verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del Codice. L'Amministrazione consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

#### **Art. 14 Aggiudicazione**

L'ASUGI aggiudicherà il servizio verificata la regolarità della documentazione richiesta.

L'aggiudicazione dovrà intendersi subordinata ad una verifica preliminare di congruità dei prezzi offerti, avuto riguardo in proposito al disposto di cui all'art. 44 co.5 della L. 724/1994.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio in argomento o di procedere in forma parziale allo stesso, qualora la spesa preventivata non trovasse adeguata copertura nell'apposito budget.

Inoltre l'ASUGI si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'acquisto del servizio in oggetto nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione dello stesso o nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'amministrazione stessa, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

#### **Art. 15 Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante e dal DEC per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 16 Obblighi dell'aggiudicatario**

La ditta aggiudicataria dovrà avviare il servizio nella data indicata nel provvedimento di affidamento e trasmettere, tramite PEC, entro 15 giorni dalla data dell'avvio:

- copia della polizza RCT/RCO - ASUGI non risponderà di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l'espletamento del servizio;
- copia della garanzia definitiva.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti di ASUGI o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

La ditta aggiudicataria esonera l'Azienda da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che possono derivarle da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda, in conseguenza anche di furti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione che ritenga necessaria.

In caso di mancato avvio del servizio nel termine indicato, ovvero di mancata tempestiva presentazione della documentazione sopraelencata, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione.

#### **Art. 17 Responsabile del servizio**

La ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del contratto comunica il nome e i recapiti del responsabile del servizio/referente, il quale deve tenere i contatti e gestire il rapporto con la stazione appaltante.

Tale Referente dovrà essere sempre reperibile durante le ore di espletamento del servizio e dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente documento.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente alla ditta aggiudicataria.

In particolare tale responsabile dovrà:

- essere reperibile per qualsiasi problema organizzativo;
- garantire continuità e stabilità del personale, nonché un numero adeguato per lo svolgimento delle attività indicate;
- garantire tempestivamente le sostituzioni del personale assente;
- mantenere i rapporti con il DEC o suo delegato per la verifica della programmazione delle attività settimanali e mensili;
- predisporre dei protocolli per i controlli di qualità concordandoli con il DEC o suo delegato.

#### **Art. 18 Controllo di quantità e qualità**

ASUGI, tramite i propri incaricati e con la piena collaborazione dell'aggiudicatario, potrà effettuare in qualsiasi momento, controlli circa la qualità del servizio svolto.

L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi nell'atto dei controlli sopra citati.

#### **Art. 19 Contratti di lavoro e altri oneri a carico dell'aggiudicatario**

L'operatore Economico si impegna a rispettare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa.

L'aggiudicatario si impegna ad assolvere agli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

A richiesta, dovranno essere esibite le copie delle buste paga ed ogni altra documentazione che l'ASUGI riterrà necessaria al fine di attestare il puntuale e corretto pagamento – ad opera della ditta - dei compensi spettanti ai propri collaboratori.

##### Sicurezza e salute dei lavoratori

L'aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dettate dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., tra cui l'art. 26.

L'aggiudicatario dovrà comunicare al RSPP Aziendale, prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta questi dovesse essere variato, il nominativo e il recapito telefonico del soggetto responsabile in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire, qualora richiesta, la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.).

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e l'Operatore Economico, qualora richiesto e se necessario, procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i..

Il personale dell'aggiudicatario dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente dell'operatore economico stesso) ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 s.m.i.. I controlli sanitari, a cura e a spese dell'aggiudicatario, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell'ASUGI e dal medico competente dell'Operatore Economico. (D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.).

In ogni momento l'ASUGI potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

Qualsiasi violazione di norme di prevenzione infortuni ed igiene di lavoro, da parte della appaltatrice nei confronti dei lavoratori dell'operatore economico, risulta violazione degli obblighi contrattuali nei confronti di questa Azienda e, pertanto, se contestata in modo documentato, potrà diventare causa di immediata risoluzione del contratto.

#### **Art. 20 Variazioni del servizio e sospensione dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.n.36/2023, eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla modifica o alla riduzione del servizio, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità dell'affidamento, potranno essere autorizzate dall'ASUGI con ordine scritto, in particolare dal DEC.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP stesso.

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto, disposta dal DEC, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

### **Art. 21 Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali da parte del DEC. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell'ASUGI ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico dell'operatore economico.

Le fatture, esclusivamente in forma elettronica, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008) e s.m.i., dovranno essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste all'art. 17 ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment), pertanto su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "Scissione dei Pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23.01.2015.

A richiesta dovranno anche essere esibite le relative copie delle buste paga ed ogni altra documentazione richiesta dall'ASUGI.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati rilevati aspetti non conformi nell'esecuzione della fornitura e per i quali sia stata mossa contestazione al soggetto aggiudicatario.

La liquidazione sarà sospesa altresì qualora non siano prodotti i documenti richiesti.

Su ogni singola fattura a fianco del numero di conto corrente su cui verranno eseguiti i pagamenti, l'aggiudicatario dovrà indicare la dicitura "dedicato" ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010.

*Le fatture dovranno essere intestate all'ASUGI - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina*

*Via Costantino Costantinides n.2 – 34128 Trieste; P.IVA e CF 01337320327*

*Codice Univoco Ufficio Fatturazione:HCGJR2.*

*Su ogni documento si chiede di riportare fedelmente la seguente dicitura:*

*"ESECUZIONE DEL CAMPIONAMENTO AI FINI DEL MONITORAGGIO AI SENSI DEL TITOLO V DEL REGOLAMENTO UE 627/2019, DELLA DGR FVG 923/2019 E DEL DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA N. 1415/2020".*

Si informa inoltre che a partire dal 01/01/2021, per quanto riguarda l'acquisto di servizi ad opera delle Aziende del SSN, è attivo il sistema denominato Nodo di Smistamento Ordini - NSO per la trasmissione telematica degli ordini. Sulle fatture elettroniche dovranno pertanto essere riportati gli estremi degli ordini d'acquisto al fine di dar corso alla loro liquidazione e successivo pagamento.

### **Art. 22 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto**

L'aggiudicatario esegue in proprio quanto compreso nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. La cessione del credito è regolata dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

**Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della medesima legge, l'ASUGI procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori dell'operatore economico aggiudicatario e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**Art. 24 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali**

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, ASUGI a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

**Art. 25 Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, entro il termine indicato nella comunicazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

L'ASUGI potrà in qualunque momento trattenere dal deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente atto per l'applicazione di eventuali penalità. In tali ipotesi l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione dell'ammontare del deposito cauzionale, ovvero alla sua reintegrazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data della relativa comunicazione. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell'Aggiudicatario, l'Azienda incamererà, con atto amministrativo, a titolo di penale, detto deposito cauzionale, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per eventuali danni.

Lo svincolo del suddetto deposito, verrà accordato, previa richiesta da parte dell'operatore economico affidatario, dall'amministrazione appaltante a seguito di accertamenti sulla regolarità contributiva, come previsto dall'art. 16bis, comma 10 L. 2/2009.

**Art. 26 Obbligo alla riservatezza e informativa sul trattamento dei dati**

L'Aggiudicatario e tutti i suoi operatori incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati di titolarità dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e le notizie delle quali verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare con quanto disposto dal D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti i dati personali degli utenti, con particolare riguardo verso i dati sensibili dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni, con l'obbligo di riferire tempestivamente ogni caso rilevante al Coordinatore del servizio, che dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'ASUGI.

Dovrà essere data evidenza all'ASUGI delle procedure poste in atto in ottemperanza della legge sopracitata.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che i dati richiesti ai fini dell'ammissione alla presente gara sono soltanto quelli pertinenti e non eccedenti l'espletamento delle attività amministrative necessarie allo svolgimento delle pratiche di gara e che tali dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d'appalto e della sua successiva gestione.

Si evidenzia altresì che tali dati non saranno diffusi, fatti salvi i diritti di accesso ex L. 241/90 o ex D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 5, (Accesso Civico), che potrebbe comportare anche l'eventuale obbligatorietà di comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara. E' fatta salva pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento obbligatorio della veridicità dei dati dichiarati in sede di gara o comunque quanto previsto da disposizioni di legge vigenti.

Gli interessati che conferiscono tali dati godono comunque dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" e agli artt. da 15 a 23, Considerando da 63 a 73 del citato RGPD, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che la riguardano nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto ad opporsi al loro trattamento o di chiederne la limitazione per motivi illegittimi.

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), via Costantino Costantinides n.2 Parco di San Giovanni – 34128 Trieste  
PEC: asugi@certsanita.fvg.it;
- b) il responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer dell'ASUGI è raggiungibile all'indirizzo mail: rpd@asugi.sanita.fvg.it.;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

#### **Art. 27 Spese contrattuali**

Tutte le spese, imposte, tasse, registrazioni, nessuna eccettuata, eventualmente inerenti e conseguenti alla stipula dell'affidamento, sono a completo carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

#### **Art. 28 Controlli e penalità**

L'ASUGI, tramite i propri incaricati, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato.

L'ASUGI può effettuare periodiche verifiche sulle modalità operative previste nella presente lettera e nella normativa vigente, sulle attrezzature e sul personale utilizzato dall'aggiudicatario, per accertare che vi sia una perfetta rispondenza alle clausole del contratto e sia garantita la massima sicurezza.

A tal fine l'aggiudicatario assume l'impegno a consentire l'accesso e/o la visione della documentazione inerente il servizio in oggetto tenuta presso la sua sede legale o presso un indirizzo comunicato preventivamente all'ASUGI.

Nello specifico rientrano nei controlli ordinari, a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suo assistente), i controlli:

- sullo svolgimento a regola d'arte dei servizi affidati;
- sulla corrispondenza quali-quantitativa delle prestazioni erogate rispetto a quanto richiesto dall'ASUGI, nonché a quanto proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Allorché si verificassero inadempienze/deficienze/irregolarità nell'espletamento dei servizi il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, redigerà un apposito verbale di contestazione, da inviare all'Aggiudicatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata assegnando un termine, non inferiore a 5 gg. lavorativi, per la presentazione delle controdeduzioni.

Su tale documentazione si svolgerà un contraddittorio tra il DEC dell'ASUGI e il Referente del Servizio, all'esito del quale verrà decisa l'eventuale comminazione della penale.

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal presente documento, contestati con verbale verificato in contraddittorio con l'aggiudicatario, comporterà l'applicazione di penali di entità diversa a seconda della gravità dell'inadempienza.

La penale sarà comunicata formalmente all'Aggiudicatario e dedotta dall'importo della fattura in fase di liquidazione.

L'applicazione di 5 penali nell'arco di dodici mesi comporterà la risoluzione del contratto.

#### **Art. 29 Risoluzione del contratto e recesso dal contratto**

L'ASUGI potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 del D.Lgs. 36/2023 ed assicurare direttamente la continuità del servizio, come previsto all'art.124 del medesimo Codice, nei seguenti casi:

1. mancato avvio del servizio per causa imputabile all'affidatario;
2. documentate contestazioni relativamente all'espletamento del servizio;
3. gravi irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente documento;
4. sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio in argomento;
5. gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
6. gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio;
7. in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Fornitore negativo per due volte consecutive, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.6 co.8 del DPR 207/2010, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
8. gravi e ripetute inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
9. eventi ritenuti dannosi o lesivi per l'immagine e/o l'operatività dell'Amministrazione;
10. cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art.119 del D.Lgs.n. 36/2023;
11. violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
12. irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto;
13. perdita da parte del concessionario dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto della concessione o per contrarre con la pubblica amministrazione;
14. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i., nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalla suddetta legge;
15. gravi violazioni delle clausole contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale, anche di uno soltanto degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
16. grave violazione dei programmi temporali di esecuzione del servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
17. in caso di frode, grave negligenza.

Inoltre, qualora durante la vigenza del contratto vengano a mancare le condizioni qualitative e quantitative dell'offerta in maniera tale da mettere in difficoltà il servizio da prestare, su semplice comunicazione della Stazione appaltante, il contratto si intende risolto.

Si sottolinea, che il contratto può essere risolto, in qualsiasi momento, se il servizio non viene svolto secondo le prescrizioni del presente documento già dal primo giorno di avvio del servizio.

In caso di risoluzione, l'Aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei lavori eseguiti.

L'Amministrazione, potrà effettuare in qualsiasi momento, direttamente e con personale delegato, controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente documento.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla seconda migliore offerente, secondo previsioni di legge, addebitando in entrambi i casi alla Ditta inadempiente le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata dell'obbligazione.

Qualora l'Aggiudicatario non corrispondesse pienamente agli obblighi contrattuali, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio che non consentano la prosecuzione neppure temporanea della gestione del servizio medesimo, sarà facoltà dell'Amministrazione di dichiarare, in qualsiasi momento, risolto il contratto, restando a carico della Ditta il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva.

In caso di risoluzione del contratto il Fornitore contraente dovrà comunque porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi a favore dell'Azienda.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura addebitando le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di gravi inadempimenti reiterati per almeno due volte nel corso del periodo contrattuale, senza giustificato motivo, contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mezzo PEC, l'ASUGI ha la facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione del contratto, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti subiti.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate da ASUGI.

L'ASUGI si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1373 del Codice Civile, qualora non se ne ravvisi più la necessità.

L'ASUGI potrà recedere anticipatamente dal contratto, anche in forma parziale, qualora nel servizio intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto senza che l'operatore economico abbia diritto ad alcuna indennità di rivalsa.

### **Art. 30 Controversie**

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale le parti convengono nel riconoscere in via esclusiva la competenza del Tribunale di Trieste.

### **Art. 31 Rinvio ad altre norme**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si fa rinvio, oltre che al codice civile per l'esecuzione del contratto, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici – regionale, nazionale e dell'Unione Europea - e al Regolamento Aziendale per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 398 del 19/07/2019.

Si richiamano, altresì, la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

In caso di contrasto tra le disposizioni della presente lettera e quelle contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ASUGI.

### Art. 32 Avvertenze e disposizione finali

L'operatore economico che presenta offerta è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni stabilite dalla presente lettera.

L'offerta pervenuta non impegnerà in alcun modo l'Azienda finché non sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento di aggiudicazione, mentre sarà vincolante a tutti gli effetti per codesto operatore economico.

L'aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante; potrà altresì essere stabilito che non sussistono le condizioni per l'aggiudicazione della fornitura del servizio.

In caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti generali e/o speciali, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, sarà riconosciuto il solo compenso per i servizi svolti.

L'ASUGI si riserva la facoltà di sospendere e/o non aggiudicare il servizio e/o di annullare/revocare la presente procedura, sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso in cui l'offerta non sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Azienda.

Per ogni ulteriore chiarimento che eventualmente si rendesse necessario è possibile prendere contatti con l'Avv.to Fosca Togni e la dott.ssa Greta Cocco presso la SC Direzione Amministrativa di presidio ospedaliero e territorio isontino, ai seguenti indirizzi email: [fosca.togni@asugi.sanita.fvg.it](mailto:fosca.togni@asugi.sanita.fvg.it) e [greta.cocco@asugi.sanita.fvg.it](mailto:greta.cocco@asugi.sanita.fvg.it).

Il Direttore della SC Direzione Amministrativa di  
presidio ospedaliero e territorio isontino  
Avv.to Fosca Togni

#### Allegati:

1. *Dichiarazione sostitutiva (Allegato A)*
2. *Scheda fornitore (Allegato B);*
3. *"Informativa privacy" debitamente compilata e sottoscritta (Allegato C);*
4. *Dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo (Allegato D);*
5. *Patto d'integrità (Allegato E);*
6. *DGUE (Allegato F);*
7. *Fac-simile offerta economica (Allegato G)*